



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa M. Margherita Urso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3961 del R.A.G.C. relativo all'anno 2017, posta in decisione all'udienza cartolare del 12.10.2022 e vertente

TRA

██████████ nato a Ventimiglia di Sicilia (PA) il ██████████
██████████ ed ivi residente in via ██████████, nella qualità di erede del Sig. ██████████ ai fini del presente procedimento elettivamente domiciliato in Palermo, in ██████████ n. 124, presso lo studio dell'Avv. ██████████ che lo rappresenta e difende, giusto mandato rilasciato a margine dell'atto di citazione,

- attore -

E

██████████ nato a Palermo il ██████████ ██████████
██████████ residente in Via ██████████

- convenuta contumace -



avente oggetto servitù di passaggio

valore del procedimento indeterminato

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, va osservato che, a seguito della modifica dell'art 132 c.p.c., immediatamente applicabile a tutti i procedimenti pendenti in primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di modifica del processo civile (legge 18.06.2009 n. 69), la sentenza non contiene lo svolgimento del processo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione sono esposte concisamente.

Fatta questa premessa, si osserva che, con atto di citazione regolarmente notificato, l'attore [REDACTED] [REDACTED] conveniva in giudizio la signora [REDACTED] [REDACTED] deducendo:

- di essere proprietario di un appezzamento di terreno, esteso are 14,00 circa, sito a Misilmeri nella [REDACTED] identificato in Catasto al Foglio [REDACTED] - particella [REDACTED] (già particella [REDACTED] giusta atto di compravendita in Notar [REDACTED] [REDACTED] del 03.01.1984;
- che la dante causa [REDACTED] [REDACTED] (nata a Misilmeri il [REDACTED] era divenuta proprietaria del detto bene in virtù di denuncia di successione n. 43 - vol. 204, rettificata con susseguente denuncia n. 183 - vol. 206, per morte del padre [REDACTED] [REDACTED] (nato a Misilmeri il [REDACTED] ed ivi deceduto il 2 [REDACTED]
- che l'appezzamento di terreno acquistato dallo stesso attore, così come dichiarato dalla venditrice [REDACTED] [REDACTED] a pag. 3 dell'atto di compravendita, "ha



il diritto della servitù di passaggio con automezzi attraverso la stradella esistente sulla limitrofa proprietà dei coniugi [REDACTED]

- che i coniugi [REDACTED] [REDACTED] (nato a Palermo il [REDACTED] 5 ed ivi deceduto) ed [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (nata a Calatafimi il [REDACTED] erano proprietari dell'appezzamento di terreno, esteso are 15,00 circa, sito a Misilmeri nella [REDACTED] identificato in Catasto al foglio [REDACTED] particella [REDACTED] acquistato da potere di [REDACTED] [REDACTED] (sorella di [REDACTED] giusta atto di compravendita in Notar [REDACTED] [REDACTED] dell'8.07.1983, confinante con il fondo dell'attore;

- che nell'atto di compravendita stipulato tra la signora [REDACTED] [REDACTED] (venditrice) ed i coniugi [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (acquirenti) trovava conferma l'esistenza della detta servitù di passaggio in favore del fondo dell'attore, stante che a pag. 3 del detto atto di compravendita si precisava *"Il terreno in oggetto è gravato da servitù di passaggio con motofurgone a favore del terreno di [REDACTED]*

- che con atto di compravendita in Notar [REDACTED] del 25.07.2006, i signori [REDACTED] (divenuto proprietario a seguito del decesso del padre [REDACTED] ed [REDACTED] avevano venduto alla convenuta [REDACTED] [REDACTED] la piena proprietà del [REDACTED] (foglio 11 - particella 941), con annessa casa per civile abitazione;

- che a pag. 2 del detto atto di compravendita si precisava *"Quanto sopra viene venduto con ogni accessione, accessorio, pertinenza e dipendenza, con le eventuali servitù attive e delle passive solo quelle legalmente costituite, in breve con ogni altro diritto, azione e*



ragione, nulla escluso, gravato da servitù di passaggio a favore del limitrofo fondo già di proprietà [REDACTED] oggi aventi causa";

- che successivamente all'acquisto la convenuta [REDACTED] aveva edificato un corpo di fabbrica in muratura, con tettoia in lamiera, nonché altri piccoli corpi di fabbrica in muratura ed in legno, quali pertinenze della propria villetta, proprio in corrispondenza della porzione di terreno gravata da servitù di passaggio con mezzi meccanici in favore della particella 1649 (già particella 940) di proprietà dell'attore, così da restringere l'ampiezza della detta stradella da mt. 3,00 circa a mt. 1,50 circa, e quindi da non consentire in alcun modo il passaggio con mezzi meccanici, ma solamente a piedi;

- che lo stesso attore, proprietario del fondo dominante, per alcuni anni, aveva concesso in affitto, in forma verbale, il proprio appezzamento di terreno ad un imprenditore agricolo della zona (certo signor [REDACTED] che ogni anno vi aveva coltivato zucchine, ma che a seguito degli interventi eseguiti dalla convenuta sul fondo servente era risultato impossibile l'accesso con mezzi meccanici al fondo dominante che, pertanto, è raggiungibile solo a piedi e quindi in stato di abbandono;

- che l'impossibilità di raggiungere il fondo con mezzi meccanici e, conseguentemente, di provvedere ad una proficua coltivazione dello stesso, aveva determinato per il signor [REDACTED] danni non patrimoniali derivanti dallo stress e dai disagi, nonché danni patrimoniali (lucro cessante) derivanti dalla mancata percezione di un reddito.



L'attore [REDACTED] ritenuto quanto sopra, chiedeva, ai sensi dell'art. 2058 c.c., la condanna della convenuta [REDACTED] al ripristino dello stato dei luoghi ed alla demolizione delle opere murarie che restringono il detto passaggio, riportandolo all'ampiezza originaria di mt. 3,00.

Lo stesso attore, inoltre, ai sensi dell'art. 2043 c.c., chiedeva la condanna della convenuta [REDACTED] al risarcimento dei danni patrimoniali (lucro cessante) e non patrimoniali (stress e disagi) patiti a causa della impossibilità di raggiungere il fondo con mezzi meccanici e, conseguentemente, di provvedere alla coltivazione.

Il Giudice dichiarava la contumacia della convenuta [REDACTED] regolarmente citata in giudizio e non costituitasi.

Assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., la causa veniva istruita con l'ammissione e l'espletamento della CTU richiesta da parte attrice.

La causa subiva diversi rinvii e, nelle more, veniva assegnata a questo GOP la quale fissava l'udienza cartolare del 12.10.2022 per la precisazione delle conclusioni; indi, sulle conclusioni rassegnate dall'attore, poneva la causa in decisione, assegnando all'attore termine di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, senza ulteriore termine per il deposito di memorie di replica.

Premesso tutto quanto sopra esposto, nel merito, le domande di parte attrice meritano accoglimento e ciò per le seguenti considerazioni.

Al fine di inquadrare la fattispecie, è opportuna una breve esposizione dei principi generali in tema di servitù.



Ai sensi dell'articolo 1027 c.c., la servitù consiste nel peso imposto sopra un fondo (fondo servente) per l'utilità di un altro fondo (fondo dominante), appartenente a diverso proprietario. È essenziale, pertanto, questa relazione (rapporto di servizio) tra i due fondi, per cui il fondo dominante si avvantaggia della limitazione che subisce quello servente.

Nel caso di specie, in particolare, ci troviamo di fronte ad un caso di servitù di passaggio, ossia di quella servitù che concede il passaggio sul fondo, o sui fondi, altrui. Questa spetta al proprietario del cd. fondo intercluso, ossia del fondo che non ha un accesso diretto alla strada pubblica o che potrebbe realizzarlo solo con eccessivo dispendio o disagio (per esempio, quando il fondo sia destinato ad usi agricoli o industriali, il proprietario di questo ha diritto al passaggio coattivo anche se ha un proprio accesso sulla strada pubblica, ma si tratta di un accesso insufficiente ai bisogni agricoli o industriali del suo fondo).

Il proprietario del fondo dominante (cioè del fondo che accresce la propria utilità) può dunque pretendere dal titolare del fondo servente (cioè del fondo che subisce il peso), che questi non impedisca il conseguimento in fatto di quelle utilità.

Le servitù si possono costituire in due modi: per ordine della legge (servitù coattive ex art. 1032 c.c.) o per volontà dell'uomo (servitù volontarie ex art. 1031 c.c.).

Le servitù coattive sono di regola costituite con sentenza dell'autorità giudiziaria, su domanda dell'interessato; la sentenza determina anche



l'indennità dovuta al proprietario del fondo servente. Nei casi espressamente previsti dalla legge, la servitù coattiva può anche essere costituita con provvedimento dell'autorità amministrativa.

Un modo di "acquisto a titolo originario", proprio solo delle servitù, è la cosiddetta "destinazione del padre di famiglia" (art 1062 c.c.), inteso come il rapporto di servizio stabilito fra due fondi appartenenti ad un medesimo proprietario.

Se i due fondi cessano di appartenere al medesimo proprietario, il preesistente rapporto di servizio si trasforma automaticamente in una servitù di un fondo a favore dell'altro. Questo modo di acquisto vale solo per le servitù apparenti, cioè per quelle servitù che presentano segni visibili di opere di natura permanente, obiettivamente destinate al suo esercizio e che rivelino in maniera non equivoca l'esistenza del peso gravante sul fondo. A tal proposito, può benissimo trattarsi del viottolo formatosi per effetto del quotidiano calpestio da parte del proprietario del fondo dominante sul fondo servente.

Va però rilevato che ai sensi dell'art 1061 cod. civ. è possibile acquistare una servitù apparente, oltre che per "*destinatio pater familias*", per usucapione, cioè, per effetto del possesso protratto per un certo tempo e, talora, di altri requisiti.

Servitù apparenti sono quelle che presentano opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio.

L'attore [REDACTED] ritenuto quanto sopra, chiedeva, ai sensi dell'art 2058 c.c., la condanna della convenuta [REDACTED] al ripristino



dello stato dei luoghi ed alla demolizione delle opere murarie che restringono il detto passaggio, riportandolo all'ampiezza originaria di mt. 3,00.

La predetta norma prevede che il danneggiato possa chiedere il risarcimento in forma specifica che consiste nel ripristino della situazione così come era prima che avvenisse l'illecito.

L'art. 2058 c.c. dispone che il *“danneggiato può chiedere la reintegrazione del danno in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile, tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore”*.

L'istituto in esame mira all'esatto ripristino (cioè non solo per equivalente monetario) della situazione patrimoniale del danneggiato (ad es. mediante la restituzione delle cose sottratta o la ricostruzione, o sostituzione, delle cose danneggiate).

Più esattamente, la norma in esame individua in capo al responsabile del fatto dannoso l'obbligazione di ricostituire la situazione di fatto antecedente alla procurata lesione, consentendo all'attore pregiudicato di attuare l'interesse vantato senza doversi accontentare del mero equivalente pecuniario.

La giurisprudenza è giunta ad affermare espressamente che la disciplina della reintegrazione in forma specifica ha carattere generale, quantunque dettata con specifico riferimento alla responsabilità aquiliana: dunque è configurabile, nel nostro ordinamento, un'azione generale di reintegrazione in forma specifica, fondata sul disposto dell'art. 2058 c.c. e distinta dalla tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c. Si tratta di una azione inibitoria generale ed atipica,



esperibile a tutela di quelle situazioni per le quali non sia stato previsto un rimedio processuale *ad hoc*.

In primo luogo, la giurisprudenza ha individuato le situazioni dominicali, o possessorie, o di detenzione qualificata cui garantire un sistema di tutela rispondente a quello già offerto mediante l'esercizio di rimedi di riduzione in pristino reali e tipici. In quest'ottica si è utilizzato l'art. 2058 c.c. per ampliare l'ambito della tutela reale tipica, fino ad includervi situazioni di appartenenza, che, per difetto dei necessari presupposti fattuali, non ne avrebbero altrimenti beneficiato.

Volgendo lo sguardo alla casistica, è possibile individuare, al riguardo, le seguenti ipotesi:

a) l'art. 2058 c.c. è stato applicato a sostegno ed integrazione del divieto generale di *immissio in alienum* per rimuovere il danno arrecato al titolare di una situazione di appartenenza riguardata da una esternalità continuata. La tutela è stata estesa al possesso, affermando che l'azione di riduzione in pristino spetta anche a chi abbia subito lo spoglio senza essere titolare di un diritto reale sulla cosa (Cass. 16 marzo 1988, n. 2472, in *Foro it.*, 1990, I, c. 239);

b) considerato che la reintegrazione in forma specifica può consistere in concreto «nella restituzione della cosa sottratta, nel rifacimento di quanto illecitamente disfatto o nell'eliminazione di quanto illecitamente fatto», se ne è fatta applicazione per rafforzare la tutela concessa al nudo proprietario nei confronti dell'usufruttuario che non abbia rispettato l'originaria destinazione economica del bene oggetto di usufrutto. Il comportamento abusivo – in



quest'ottica – non comporta unicamente la cessazione dell'usufrutto *ex art* 1015 c.c., ma costituisce titolo per chiedere ed ottenere la condanna al risarcimento del danno subito dal proprietario mediante il ripristino dell'originario stato dei luoghi;

c) la reintegrazione in forma specifica si è concretata in ordine di demolizione nel caso di violazione di un divieto di sopraelevazione, previsto da regolamento condominiale, da parte di un condomino (App. Napoli, 28 marzo 1968, in *Dir e giur.*, 1969, p. 918).

In secondo luogo la giurisprudenza ha concesso il rimedio della reintegrazione in forma specifica in funzione suppletoria della stessa tutela reale tipica, ogniqualvolta questa non fosse in concreto esperibile per intervenuta prescrizione dell'azione o difetto di altro requisito di legge (Cass. 26 luglio 1962, n. 21246; Cass. n. 38/1978; Cass. 16 marzo 1988, n. 2472; Trib. Milano, 7 aprile 1988, in *Giur. it.*, 1988, I, 2, p. 398).

Ancora la giurisprudenza ha assicurato la tutela *ex art*. 2058 c.c. ai diritti della personalità ed al diritto alla salute, che, anzi, postulano una protezione in forma specifica proprio in considerazione della loro natura, a prescindere dall'onerosità e con il solo limite logico della possibilità (Cass. 22 gennaio 1985, n. 256, in *Giur. it.*, 1986, I, 1, p. 129).

Con riferimento alla fattispecie in esame, si rendono necessarie le seguenti considerazioni.

In via istruttoria, è stata disposta C.T.U., al fine di verificare ed accertare: “a) lo stato dei luoghi oggetto di causa; 2) i corpi di fabbrica presenti sulla porzione di terreno



identificata in Catasto al foglio [REDACTED] - particella [REDACTED] di proprietà della convenuta [REDACTED] [REDACTED] gravata della servitù di passaggio con mezzi meccanici in favore della particella [REDACTED] (già particella [REDACTED] di proprietà dell'attore [REDACTED] [REDACTED] restringendo la carreggiata da ml. 3.00 a ml. 1.50; c) le opere di demolizione e rimozione necessarie per ripristinare l'ampiezza originaria della carreggiata, quantificandone i costi; d) i danni patrimoniali (lucro cessante) patiti dall'attore [REDACTED] [REDACTED] a seguito della mancata coltivazione del fondo.²²

A tale proposito si precisa che parte attrice, unitamente alla memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c., aveva depositato una perizia asseverata redatta dall'Arch. [REDACTED] [REDACTED] in data 14.05.2018, con relativi allegati (fotografie dei luoghi, stralcio aerofotogrammetrico, estratto di mappa, visura catastale storica), con la quale era stato ripercorso l'iter dei trasferimenti di proprietà delle due particelle (fondo dominante e fondo servente) che costituiscono l'oggetto del presente giudizio, esaminando il contenuto dei relativi atti e confermando quanto già dedotto e lamentato da parte attrice in atto di citazione.

Il detto tecnico di parte, sulla scorta del sopralluogo effettuato in data 07.05.2018, aveva confermato "La stradella di accesso al lotto dei coniugi [REDACTED] era originariamente di ml. 3.00 che permetteva di accedere con mezzi agricoli e permettere la coltivazione del fondo; dopo l'acquisto la signora [REDACTED] [REDACTED] ha realizzato dei corpi di fabbrica adiacente al fabbricato esistente realizzando una tettoia in lamiera e altri piccoli fabbricati in muratura e legno invadendo la porzione di terreno gravata della servitù di passaggio con mezzi meccanici in favore della particella [REDACTED] (già particella [REDACTED] restringendo la carreggiata da ml. 3.00 a ml. 1.50 e impedendo di fatto il passaggio con



mezzi meccanici ma permetteva l'accesso solamente a piedi, trasformando l'originario passaggio carrabile in pedonale, delimitato con muretto in c.a. e rete metallica oltre i suddetti fabbricati realizzati sulla porzione di terreno gravato della servitù di passaggio con mezzi meccanici larga ml. 3.00. A causa della difficoltà di accedere con mezzi meccanici al terreno il fondo dei coniugi [REDACTED] versa in totale abbandono. Come si evince dalle foto allegate la carreggiata è stata ristretta da ml. 3.00 a ml. 1.50 non permettendo l'accesso con mezzi meccanici".

Il CTU designato dal Giudice, il Geom. [REDACTED] ha correttamente accertato e confermato, alla luce della documentazione in atti, ma anche sulla scorta dello stato dei luoghi, che - sul fondo della convenuta [REDACTED] - grava una servitù di passaggio con mezzi meccanici a beneficio del fondo di proprietà dell'attore [REDACTED]

Tuttavia, lo stesso CTU ha precisato che nei due atti pubblici di compravendita, nei quali si attesta la presenza di tale servitù, non è allegata alcuna planimetria che possa consentire di identificare esattamente l'area interessata dalla detta servitù. Il CTU, alla luce di quanto sopra, in un primo momento si è limitato a confermare l'esistenza di tale servitù, omettendo, per le ragioni sopra precisate, di determinare l'esatto posizionamento del tracciato e, conseguentemente, i corpi di fabbrica ricadenti sull'area interessata dalla servitù ostruendone il passaggio.

Ovviamente, da tale conclusione ne è derivata, per il CTU, l'impossibilità di rispondere al QUESITO 3 : *"accertare le opere di demolizione e rimozione necessarie per ripristinare l'ampiezza originaria della carreggiata, quantificandone i costi"*.



Il Giudice, con ordinanza del 04.12.2020, ha disposto il richiamo del CTU per integrare la propria relazione sulla scorta delle direttrici suggerite dal CTP, Arch. ██████████ nelle proprie osservazioni.

Il CTU, a seguito del detto richiamo, ha rappresentato quanto segue: *“Lungo il tracciato dell'ipotetica servitù di passaggio con carreggiata pari a m. 3,00 indicato da parte attrice, posizionato sul lato ovest della proprietà di parte convenuta, insistono un muretto di recinzione in c.a. con sovrastante ringhiera costituita da pannelli lignei, una recinzione composta da paletti in ferro (conficcati direttamente nel terreno) e maglia metallica oltre ad una scala in c.a. con sottostante vano adibito a ripostiglio e porzioni della parte di edificio totalmente abusivo e privo di istanze di condono edilizio, il tutto meglio evincibile nella planimetria allegata alla presente nonché nell'elaborato fotografico. Alla luce di quanto sopra esposto, per realizzare la carreggiata di m. 3,00 lungo il tracciato indicato da parte attrice, occorre procedere con la demolizione/rimozione di tutte quelle opere presenti (vedi elaborato grafico) con la non possibilità di utilizzo delle restanti aree, in quanto essendo le stesse totalmente abusive e prive di qualsiasi istanza di condono edilizio, sulle stesse non possono essere eseguite ulteriori opere per il ripristino dell'involucro edilizio e quindi ciò significa che la demolizione comprenderebbe l'intera porzione di edificio totalmente abusiva e priva di richieste di condono edilizio, per una superficie pari a mq. 118 circa; tali demolizioni stravolgerebbero totalmente la conformazione dell'attuale edificio con un aggravio di costi e spese quantificabili approssimativamente in euro 35.000,00. Per evitare quanto sopra indicato, lo scrivente CTU ha individuato un possibile tracciato alternativo per la servitù di passaggio (vedi planimetria allegata n. 1) posizionato sul lato est della proprietà di parte convenuta, sulla quale sono presenti delle strutture precarie in legno e ferro*



oltre un forno/barbecue in muratura e delle aiuole con arbusti di diversa dimensione, la cui demolizione avrebbe dei costi quantificabili approssimativamente in euro 2.500,00, notevolmente inferiori a quelli prima indicati, tali demolizioni non comprometterebbero l'utilizzo dell'edificio; inoltre lo scrivente precisa che l'accesso a detto tracciato può avvenire o utilizzando l'attuale varco d'accesso esistente o realizzandone uno ex novo. Oltre i costi per le demolizioni occorre aggiungere i costi per la realizzazione del basamento in cemento nelle aree occupate dalle suddette aiuole e la riproposizione della pavimentazione uguale a quella esistente, il tutto per un importo approssimativo di euro 7.500,00".

Alla luce delle superiori conclusioni, deve ritenersi che, agli atti, non vi sia alcuna planimetria che consenta di identificare esattamente il tragitto interessato dalla detta servitù di passaggio con mezzi meccanici; tuttavia, si ritiene che quattro elementi provino che la detta servitù ricade nel punto indicato dall'attore:

- a) la venditrice [REDACTED] [REDACTED] (dante causa dell'attore) a pag. 3 dell'atto di compravendita in Notar [REDACTED] [REDACTED] del 03.01.1984, dichiara che il fondo "ha il diritto della servitù di passaggio con automezzi attraverso la stradella esistente sulla limitrofa proprietà dei coniugi [REDACTED] [REDACTED] (n.d.r. oggi proprietà [REDACTED] [REDACTED]), facendo quindi riferimento ad una stradella già esistente; quella indicata dall'attore in atto di citazione è l'unica stradella esistente sui luoghi;
- b) la presenza, lungo la linea di confine, del viottolo ampio ml. 1,50 che consente attualmente all'attore l'esercizio del passaggio a piedi sul fondo della convenuta; si ribadisce che questo è l'unico passaggio esistente sui luoghi;



c) la prassi/consuetudine, per ovvie ragioni di opportunità, secondo cui le servitù di passaggio vengono esercitate lungo la linea di confine dei fondi e non nella parte centrale;

d) ma soprattutto, la mancata contestazione da parte della convenuta [REDACTED] [REDACTED] che, pur avendo ricevuto regolarmente l'atto di citazione notificato, non ha ritenuto di costituirsi e, conseguentemente, di contestare quanto dedotto dall'attore [REDACTED] [REDACTED]

Pertanto, alla luce delle quattro suddette osservazioni, si deve affermare che il tragitto sia quello indicato dalla parte attrice in atto di citazione.

Per ultimo, va evidenziato che l'attore [REDACTED] [REDACTED] con lettera raccomandata A/R inviata il 13.07.2017, aveva invitato la convenuta a ripristinare lo stato dei luoghi, ma la predetta lettera è rimasta in giacenza presso l'ufficio postale di Misilmeri.

Inoltre, lo stesso attore, con istanza inoltrata il 18.09.2017, aveva esperito il tentativo di conciliazione innanzi all'Organismo di Mediazione-Conciliazione MedArb srl (procedimento n. 516/17), con sede a Misilmeri, ma in data 24.10.2017 era stato redatto il verbale negativo stante l'assenza della signora [REDACTED] che aveva lasciato in giacenza presso l'ufficio postale di Misilmeri la lettera di convocazione inviata tramite raccomandata r.r.

Sul punto si osserva che, consolidata giurisprudenza afferma che l'ingiustificata mancata partecipazione alla mediazione costituisce un comportamento doloso (sent. Trib. Roma 23.02.2017), in quanto idoneo a determinare l'introduzione di una procedura giudiziale -evitabile- in un



contesto giudiziario, quello italiano, saturo nei numeri e smisuratamente dilatato nella durata dei giudizi; tanto da comportare la condanna al versamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio (cfr. ordin. Trib. Palermo 29.07.2015).

Per l'ultimo, l'attore ha chiesto il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti per il comportamento tenuto dalla convenuta, per avere impedito al Sig. [REDACTED] di raggiungere il fondo con mezzi meccanici e, conseguentemente, di provvedere alla coltivazione.

Sul punto, si osserva che, al fine di ottenere il risarcimento del danno, tuttavia, è necessario che chi ha subito lo spoglio dimostri quale tipo di danno ha ricevuto e che lo quantifichi, non potendosi ritenere che il pregiudizio sia automaticamente riconosciuto dal giudice. Tale ultimo principio è stato ribadito di recente dalla Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 31642/2021, nella quale è stato affermato che lo spogliato del diritto, che agisca per conseguire il risarcimento dei danni, è soggetto al normale onere della prova in tema di responsabilità per fatto illecito; pertanto, qualora non abbia provato il pregiudizio sofferto, non potrà emettersi in suo favore condanna al risarcimento con liquidazione equitativa dei danni.

Applicando i suesposti principi alla fattispecie in esame, mette conto evidenziare che l'attore ha sicuramente fornito la prova di avere subito, sicuramente, un danno patrimoniale, così come accertato dal CTU e quantificato in complessivi € 1.926,48 per ciascun anno di mancato guadagno e fino al ripristino del passaggio.



In merito al danno non patrimoniale, ritiene questo Tribunale di potere liquidare all'attore, in via equitativa, la somma di € 2.000,00 oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue, ponendo definitivamente a carico di parte convenuta le spese e gli onorari di CTU, nonché le spese di mediazione sostenute dall'attore.

P.Q.M.

Il Tribunale, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, nella contumacia della Sig.ra [REDACTED] così provvede:

- Ai sensi dell'art 1079 c.c., dichiara che l'appezzamento di terreno, esteso are 14,00 circa, sito a Misilmeri nella [REDACTED] identificato in Catasto al foglio [REDACTED] – particella [REDACTED] (già particella [REDACTED] oggi di proprietà dell'attore [REDACTED] [REDACTED] gode della servitù di passaggio anche con mezzi meccanici, per un'ampiezza/carreggiata di mt. 3,00, gravante sull'appezzamento di terreno, esteso are 15,00 circa, sito a Misilmeri nella [REDACTED] identificato in Catasto al foglio [REDACTED] particella [REDACTED] oggi di proprietà della convenuta [REDACTED] [REDACTED] lungo il tracciato posizionato sul lato ovest della proprietà di parte convenuta;
- Conseguentemente, ai sensi dell'art. 2058 c.c., condanna la convenuta [REDACTED] al ripristino dello stato dei luoghi ed alla



demolizione delle opere murarie che restringono il detto passaggio, riportandolo all'ampiezza originaria di mt. 3,00;

- Ai sensi dell'art. 2043 c.c., condanna la convenuta [REDACTED] [REDACTED] al risarcimento dei danni patrimoniali (lucro cessante) e non patrimoniali (stress e disagi) patiti dall'attore [REDACTED] [REDACTED] a causa della impossibilità di raggiungere il fondo con mezzi meccanici e di provvedere alla coltivazione, nella misura indicata dal CTU, pari ad € 1.926,48 per ciascun anno di mancato guadagno e fino al ripristino del passaggio, per i danni patrimoniali, oltre alla somma di € 2.000,00, liquidata in via equitativa, per i danni non patrimoniali, oltre gli interessi legali dalla maturazione del credito, sino all'effettivo soddisfo;
- Condanna la convenuta, al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite che liquida in complessivi € 8.161,00 di cui € 545,00 per spese non imponibili ed € 7.616,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- Condanna la convenuta, al pagamento in favore dell'attore delle spese di mediazione che liquida in complessivi € 3.743,00 di cui € 48,00 per spese non imponibili ed € 3.695,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- Visto l'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 28/2010, come modificato dalla legge n. 148/2011, condanna la convenuta al



versamento in favore dell'Erario di una somma di importo corrispondente al contributo unificato, stante la mancata adesione al procedimento di mediazione;

- Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese e gli onorari di CTU.

Così deciso in Termini Imerese il 29.11.2022

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Maria Margherita Urso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44

